



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 40 del 30.12.2025

Oggetto: Approvazione Regolamento tassa di soggiorno

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 e segg., si è riunito, nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n.34208 del 23.12.2025 il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano presenti/assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i Signori:

ALFONSO SCIME'	P	AGRO' SALVATORE	P
TAORMINA GIANCARLO	A	DI FRANCESCO GERLANDO	P
GRASSONELLI GIUSEPPE	P	ZAMBITO VERONICA	A
CARUANA GIORGIA	A	NUARA MELANIA	A
SANFILIPPO CARMELO	P	MARCOLO ROBERTO	P
SACCO CONCETTA	P	BRUNO GALLO MICHELANGELO	P
ERSINI SALVATORE	P	CASTELLI SEBASTIANO	P
DI GLORIA GIANLUCA	P	TRAINA ANTONINO	A
<i>Consiglieri presenti n. 11</i>		<i>Consiglieri assenti n. 05</i>	

Assume la Presidenza il Dr. Alfonso Scimè, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha individuato per l'adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Sacco, Ersini e Castelli

Sono presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco Dr. Calogero Martello, gli Assessori Salvatore Agrò, Bruno Gallo Michelangelo e Giuseppe Iacono

E' presente, altresì, per gli Uffici Comunali, il Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica, Ing. Vincenzo Piombino.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'O.d.G. dell'odierna adunanza consiliare avente ad oggetto: “-*Approvazione Regolamento tassa di soggiorno*” proposta n. 08 del 12.12.2025 del Settore 3- Lavori Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica, a firma dell'Ing. Vincenzo Piombino, depositata in Segreteria Generale in data 15.12.2025 al n. 35 del Registro generale delle proposte. Fa presente che la proposta è corredata dal parere tecnico e contabile, nonché dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Dà la parola al Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella .

Il Segretario Generale, Dott.ssa Mercedes Vella, dà lettura della proposta.

Il Consigliere Di Francesco, fa presente che manca il parere della Commissione Bilancio in quanto non si è potuta riunire per mancanza del numero legale e di conseguenza non ha potuto svolgere i lavori. Fa un appunto sulla proposta, torna indietro al 2 agosto 2023 quando durante la seduta consiliare, sono state fatte diverse osservazioni e considerazioni sul regolamento della tassa di soggiorno, sia dal sottoscritto che dal Consigliere Di Gloria e il Consiglio deliberò di rinviare la proposta agli uffici al fine di effettuare le modifiche richieste al regolamento . Con un ulteriore delibera la n. 30 del 26 giugno 2024, veniva deliberata la modifica del regolamento della tassa di soggiorno, ma risultava che il regolamento non era stato mai approvato. Ricorda che anche i Consiglieri Castelli e Grassonelli, fecero le loro considerazioni e il Consiglio si è espresso su un emendamento proposto dal Consigliere Di Gloria, modificare il periodo di esenzione della tassa di soggiorno che va dal 15 novembre al 30 gennaio. Oggi si va ad approvare il Regolamento con questo periodo di esenzione. Fa notare che nel regolamento, per mero errore, è stato riportato il periodo dell'esenzione della tassa di soggiorno che va dal 15 febbraio al 15 marzo e dal 15 novembre al 10 gennaio e dato che non occorre sull'emendamento un parere tecnico da parte dell'Ing. Piombino, chiede di riproporre all'interesse del Consiglio l'emendamento proposto tempo prima, dal Consigliere Di Gloria, ossia il periodo dell'esenzione della tassa di soggiorno che va dal 15 novembre al 30 gennaio.

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella fa notare che se ci sono delle modifiche da fare al Regolamento, va di nuovo riproposto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'approvazione.

Il Consigliere Di Francesco, specifica che la proposta venne mandata agli uffici per la modifica al regolamento nel 2023 ed è stata riproposta all'attenzione del Consiglio Comunale il 30 dicembre 2025. Ritiene di sottoporre all'attenzione dei Consiglieri non l'emendamento di modifica pretestuoso, ma funzionale all'imposta di soggiorno stessa, altrimenti si rinvia per l'ennesima volta oppure votare l'emendamento senza la necessità del parere di Revisori, come avvenne il 26.06.2024 e come diceva l'Ing. Piombino, non è necessario il parere di regolarità tecnica.

Il Sindaco fa notare che il parere dei Revisori dei Conti è obbligatorio nella misura in cui va a ridurre il periodo di incameramento della tassa di soggiorno, in questo caso il periodo aumenta l'incasso della tassa di soggiorno, deducendo che non c'è nessun problema di danno per l'Ente.

Il Consigliere Di Francesco propone l'emendamento che consiste nel sostituire il comma 8 dell'art. 3 con il seguente: “ **Sono esenti dal pagamento del tributo, coloro che soggiornano nel periodo che va dal 15 novembre al 31 gennaio**”.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, **il Presidente** sottopone a votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Di Francesco

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento proposto;

VISTI:

Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge
n. 142/90 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Con 11 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, (assenti i Consiglieri: Taormina, Caruana, Zambito, Nuara, e Traina) esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare l'emendamento formulato dal Consigliere Di Francesco

Il Presidente sottopone a votazione il Regolamento così emendato dal Consigliere Di Francesco.

Con 11 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, (assenti i Consiglieri: Taormina, Caruana, Zambito, Nuara, e Traina) esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare il Regolamento Comunale della tassa di soggiorno come emendato dal Consigliere Di Francesco

A questo punto il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

Il Presidente esauriti i punti all'O. d. G, augura a tutti un **Buon Natale** e un sereno **Anno Nuovo**

La seduta è sciolta
Sono le ore 18,35



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del 12.12.2025

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED IGIENE PUBBLICA

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASSA DI SOGGIORNO
-----------------	---

I - PREMESSO

◆ Che con la Legge Nazionale 23/2011 modificata mediante l'art.180 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge Nazionale n. 77 /2020, si è data la possibilità agli enti Comunali ai capoluoghi di provincia ed a tutte le località turistiche di poter istituire una tassa di soggiorno da far pagare alle persone che per vari scopi frequentano le strutture ricettive ad indirizzo turistico del territorio comunale;

II – PRESO ATTO

◆ Che l'applicazione dell'imposta favorisce la creazione di un fondo da destinare alle attività inerenti e collegate al settore turistico ambientale, creando le premesse per uno sviluppo in tale direzione;

III – RILEVATO

◆ Che di principio, l'incremento dello sviluppo del settore turistico ricettivo e la salvaguardia dell'ambiente risultano essere, come già sperimentato in molti Comuni della nostra Regione, volano per un incremento consistente dei servizi e della relativa occupazione scaturente;

IV – DATO ATTO

◆ Che il servizio di cui in premessa non comporta alcun impegno di spesa che possa gravare sul Bilancio comunale;

V – EVIDENZIATA

◆ La necessità di avviare la riscossione della tassa di soggiorno per poter procedere ad interventi a favore dei settori collegati;

VI – VISTO

- 📖 L'O.R.E.E.LL.;
- 📖 Il D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992;
- 📖 Il D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992;
- 📖 La Legge n. 21 del 15 gennaio 1992;
- 📖 La L.R. n. 29 del 6 aprile 1996;

- 📖 La Legge 127/97 e successive modificazioni;
- 📖 La Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n.48/91;
- 📖 L'art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;
- 📖 Il Regolamento taxa di soggiorno;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di approvare la presente proposta, sia nella parte motiva che precede sia nella parte dispositiva che segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato regolamento comunale che istituisce nel territorio del comune di Porto Empedocle la taxa di soggiorno per i non residenti che frequentano le strutture territoriali ad indirizzo turistico ricettivo;
3. Di demandare al settore 2 "finanze e tributi la preparazione degli atti propedeutici alla riscossione della istituenda taxa.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.



Il Responsabile del Settore 3
(Ing. Vincenzo Piombino)

F.to Vincenzo Piombino



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del 12.12.2025

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED IGIENE PUBBLICA

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASSA DI SOGGIORNO
-----------------	---

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore 3 Ing. Vincenzo Piombino F.to Vincenzo Piombino	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore 2 Sig.ra Rosetta Abate F.to Rosetta Abate



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DI SOGGIORNO

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive previste della legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2025 e nelle strutture destinate alla locazione breve di abitazione ad uso turistico situate nel territorio di Porto Empedocle.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi Pubblici correlati, come previsto dall'art. 4 del D.lgs 04.03.2011 n° 23.

ART. 2

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 del presente regolamento e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Porto Empedocle.
2. Ai sensi del comma 1 – ter dell'art. 4 del D.lgs 23/2011, così come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5- ter dell'art. 4 del D.L. n° 50/2017, siccome modificato dal summenzionato D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n° 77/2020, il soggetto che incassa il canone ovvero il corrispettivo della locazione breve, che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 3

ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento del tributo le seguenti categorie:

1. I residenti nel Comune di Porto Empedocle;
2. I minori che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
3. I disabili ed i malati e coloro i quali assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie riconosciute, in ragione di un accompagnatore per ogni assistito che in ogni caso, per accedere all'esenzione deve

esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria e contenente le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero;

4. I volontari della Protezione civile e delle forze dell'Ordine in servizio nei casi di calamità naturali;
5. Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano servizio per conto di gruppi organizzati; l'entità dell'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni 20 partecipanti;
6. Studenti e partecipanti a progetti di scambio culturale e di studio, patrocinati dall'Amministrazione comunale di Porto Empedocle che attesta la natura partecipativa dei sunnominati soggetti;
7. I componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni di carattere sportivo organizzate dal Comune di Porto Empedocle;
8. Tutti coloro che soggiornano nelle strutture ricettive di Porto Empedocle nei periodi dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 15 novembre al 10 di dicembre di ogni anno;
9. I lavoratori non residenti che prestano servizio a tempo determinato regolarmente assunti con relativo attestato del datore di lavoro.

ART. 4

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

l'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

1. partecipanti a gite Scolastiche;
2. gruppi organizzati di almeno 40 persone;
3. componenti di gruppi sportivi;

ART.5

IMPORTI DELLA IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

1. Alberghi e residence turistici con classificazione 1 o 2 stelle, B&B, case vacanze, camping, agriturismi, affittacamere e locazioni brevi, devono applicare una tariffa di € 2,00 per persona e per un massimo di 4 notti;
2. Alberghi e residence turistici con classificazione di 3,4 e 5 stelle, Luxury Room, devono applicare una imposta di €. 2,50 per persona e per un massimo di 4 notti;
3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia dei commi 1 e 2 è confermata o rimodulata annualmente con delibera di Giunta Comunale nel rispetto della soglia massima di €. 5,00 a persona per pernottamento, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

ART.6

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. il gestore della struttura ricettiva, comunica all'ufficio tributi comunale, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza;
2. La comunicazione, con la documentazione giustificativa delle esenzioni e riduzioni applicate, è trasmessa per via telematica ad avvenuta attivazione di specifico portale da parte dell'Amministrazione comunale ovvero in forma cartacea a mezzo nota PEC da far pervenire al protocollo generale del Comune di Porto Empedocle.

ART. 7

VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, corrispondono in maniera anticipata, l'importo dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva che rilascerà apposita ricevuta quietanzata;
2. in maniera successiva il gestore con la stessa cadenza temporale di fornitura delle statistiche di presenza di utenti fruitori delle strutture ricettive, verserà nella casse comunali, gli importi raccolti mediante l'applicazione della imposta di soggiorno;
3. il gestore ha l'obbligo di informare preventivamente l'utente della applicazione dell'imposta di soggiorno, mettendo a disposizione dei clienti copia conforme del presente regolamento.

ART. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, L'amministrazione Comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 9

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18.12.1997, n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano altresì, le disposizioni di cui alla legge 24.11.81 n. 689.
3. I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate, saranno comunicate al competente ufficio delle Agenzie delle entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

ART 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente, mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al DPR 29.09.73 n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910.

ART 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta, su apposito modulo, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia superiore ad €. 1.000,00 (euro mille/00). Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 12.00 (euro dodici/00).

ART 12

CONTENZIOSO

1. le controversie concernenti l'imposta di soggiorno son devolute alla giurisdizione delle competenti commissioni tributarie AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1992 N. 546.

Art 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto delle norme che disciplinano l'entrata in vigore del regolamento comunale.
2. A conclusione del primo anno solare di applicazione dell'imposta, l'Amministrazione Comunale convocherà le Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore, al fine di verificare con gli stessi gli effetti dell'applicazione dell'imposta e le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

Porto Empedocle, 12.12.2025



IL RESPONSABILE SERVIZIO SUAP

Sig. Sergio Riguccio

F.to Sergio Riguccio

Originale firmato custodito in atti



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 57 Data 18/12/2025	OGGETTO: Approvazione regolamento comunale tassa di soggiorno
--	---

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di Dicembre, in modalità call conference l'Organo di Revisione Economico Finanziario, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 26.06.2024 e

Composto da:

Dott.ssa Enza Marchica -Presidente

Dott. Di Dio Vincenzo – Componente

Dott. Taranto Antonino - Componente

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/12/2025 ed i relativi allegati, ricevuti via p.e.c. il 18/12/2025 con prot. 33826 di cui all'oggetto, ed in particolare la bozza del Regolamento dell'imposta Comunale di Soggiorno redatta con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, il Collegio ha provveduto al suo esame da cui è emerso quanto segue:

Premesso che

- La potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni prevede che, con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, gli stessi ***"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;***
- l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine ... per approvare i regolamenti relativi **alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annoverano tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *d) regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno; h) regolamento per le entrate comunali;*
- con decreto dell'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n°188 del 02/03/2023 il Comune di Porto Empedocle è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art.4 del D.Lgs. n°23 del 14/03/2011;

Premesso, altresì:

- che il testo del regolamento predisposto tiene conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'ente;
- che appare in linea con la normativa sopra citata;

Rilevato

- il parere di regolarità tecnica in termini di *"favorevole "* ai sensi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e dell'art.12, L.R. 30/2000 reso dal Responsabile del Servizio dott. Piombino Vincenzo;
- il parere di regolarità contabile in termini di *"favorevole "* ai sensi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e dell'art.12, L.R. 30/2000 reso dalla Responsabile del Servizio Rag. Rosetta Abate;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2026, atteso che i termini per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025 sono ampiamente scaduti.

Visto

l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra premesso, di non aver alcunché da osservare/eccepire;

CONCLUSIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

limitatamente alle proprie competenze,

Esprime Parere Favorevole

sulla proposta di deliberazione di C.C. 8 del 18/12/2025 **“Approvazione regolamento comunale della tassa di soggiorno”**

Copia del presente parere dovrà essere allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Si chiede la pubblicazione del presente verbale in Amministrazione trasparente e la trasmissione, ciascuno per le competenze attribuite, al Sindaco, alla Giunta, al Segretario comunale e al Responsabile del Settore competente.

Il Collegio dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Enza Marchica

Dott. Di Dio Vincenzo

Dott. Taranto Antonino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alfonso Scime'

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giuseppe Grassonelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal (Reg. Pub. N.)

Lì,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

✓ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 30.12.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dott.ssa Mercedes Vella

Originale firmato custodito in atti